

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

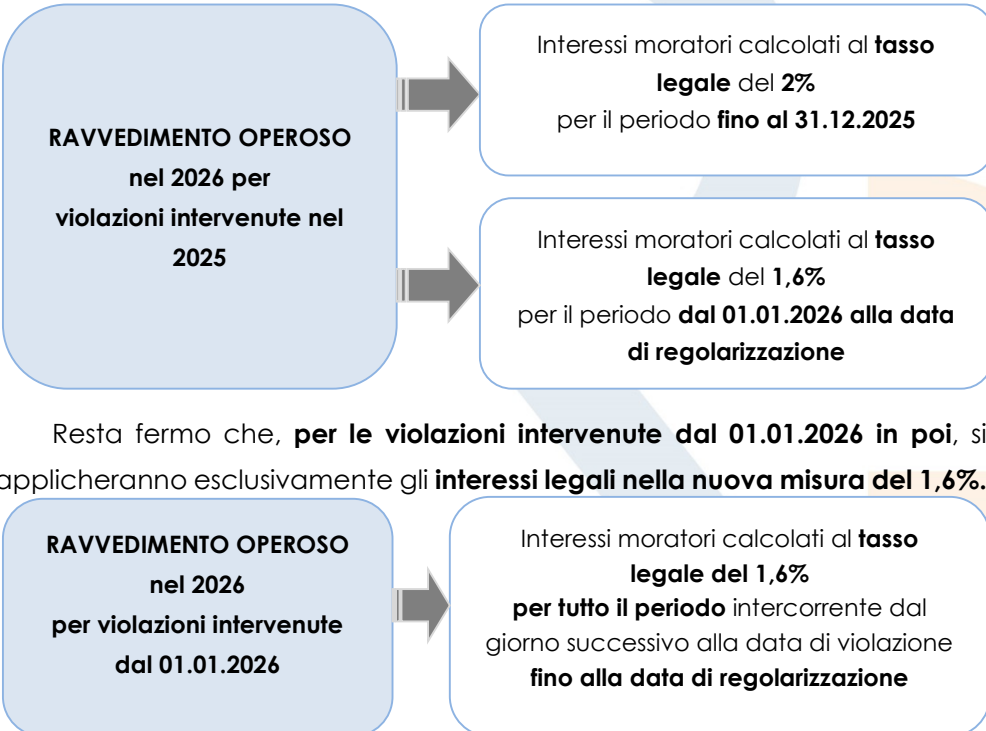
■ **OGGETTO: TASSO DI INTERESSE LEGALE 2026**

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2025**, il **tasso di interesse legale** è stato ridotto dal 2% **al 1,6% ed entrerà in vigore il 01.01.2026**. Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, riepilogati in questa scheda.

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2026							
NUOVO TASSO INTERESSE LEGALE	Il tasso degli interessi legali, per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2025, pubblicato in G.U. n. 189 del 13.12.2025, è stato diminuito al 1,6%.						
	 Il tasso d'interesse legale, infatti, passa dal 2%, in vigore fino al 31.12.2025, al 1,6% a partire dal 01.01.2026.						
	<table><tr><th colspan="2">MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE</th></tr><tr><td>Fino al 31.12.2025</td><td>2%</td></tr><tr><td>Dal 01.01.2026</td><td>1,6%</td></tr></table>	MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE		Fino al 31.12.2025	2%	Dal 01.01.2026	1,6%
	MISURA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE						
Fino al 31.12.2025	2%						
Dal 01.01.2026	1,6%						
La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma la variazione non scatta automaticamente ogni anno. Il tasso d'interesse legale è infatti calcolato sulla base: ♦ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; ♦ del tasso di inflazione registrato nell'anno; ragione per cui, se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche. Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce							
I RIFLESSI FISCALI DEL NUOVO TASSO	La rimodulazione del tasso d'interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso¹ – istituito interessato dalle modifiche del c.d. "Decreto Sanzioni"² che consente al						

¹ di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

² D.Lgs 87/2024.

	contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. L'istituto consente di versare contestualmente: ♦ il tributo o l'eventuale differenza (se dovuti); ♦ la sanzione ridotta; ♦ gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato. Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2026 per violazioni intervenute nel 2025 (entro il 31.12), dovranno calcolare e poi sommare fra loro: ♦ gli interessi calcolati al tasso legale del 2% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2025; ♦ gli interessi calcolati al tasso legale del 1,6% per il periodo che va dal 01.01.2026 alla data di regolarizzazione della violazione.  Al di là della richiamata misura degli interessi – che è variata in ragione del passaggio dal 2025 al 2026 – si ricorda che il richiamato D.Lgs 87/2024 ha parimenti modificato le sanzioni applicabili per le irregolarità dei versamenti³, circostanza di cui si dovrà quindi altresì tenere conto nell'ambito del ravvedimento.  <pre> graph LR A["RAVVEDIMENTO OPEROSO nel 2026 per violazioni intervenute nel 2025"] --> B["Interessi moratori calcolati al tasso legale del 2% per il periodo fino al 31.12.2025"] A --> C["Interessi moratori calcolati al tasso legale del 1,6% per il periodo dal 01.01.2026 alla data di regolarizzazione"] D["RAVVEDIMENTO OPEROSO nel 2026 per violazioni intervenute dal 01.01.2026"] --> E["Interessi moratori calcolati al tasso legale del 1,6% per tutto il periodo intercorrente dal giorno successivo alla data di violazione fino alla data di regolarizzazione"] </pre> Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 01.01.2026 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura del 1,6%.
	Da notare invece l'eccezione rappresentata dal fatto che la base imponibile:

³ nello specifico con riguardo alle irregolarità commesse a partire dal 01.09.2024, come previsto dall'art. 5 del Decreto.

INVARIANZA TASSO PER USUFRUTTI E RENDITE		dell' usufrutto	
		delle rendite	
	deve continuare a essere calcolata, anche dopo il 01.01.2026, ai fini: ◆ delle imposte di registro, e ◆ di successione/donazione, nonché ◆ delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d'interesse del 2,5% (il tasso legale vigente nel 2024). Quanto appena visto rappresenta la prima applicazione⁴ della riforma di cui al D.Lgs 139/2024, che ha stabilito che il tasso da considerare per i calcoli da effettuarsi per le suddette rendite specialmente per l'imposta di registro⁵ e quella di successione⁶ – normalmente pari al tasso legale – non può scendere per l'appunto sotto al 2,5%⁷, come peraltro confermato dal D.M. 24.12.2025.		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

⁴ di cui al [D.M. 27.12.2024](#).

⁵ art. 46, comma 5-ter del D.P.R. 131/1986.

⁶ art. 17, comma 1-ter del D.Lgs 346/1990.

⁷ al fine di sterilizzare l'eventualità – che si è effettivamente verificata in passato – in cui la discesa del tasso legale al di sotto di una certa soglia (in questo caso individuata nel 2,5%) porta ad un valore eccessivo la base imponibile di usufrutti e rendite vitalizie, in virtù dell'applicazione di un calcolo algebrico.